



ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA O PROROGATA PER LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI E INSALUBRI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Capo II e III del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 prevedono una serie di norme e di misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio.

Ai sensi degli artt. 7 e 17 del Dlgs 151/2001 una lavoratrice che si trovi a svolgere attività lavorativa pericolosa, faticosa o insalubre nel periodo di gravidanza o in periodo di allattamento deve essere **ricollocata in altra mansione oppure, se ciò non fosse possibile, il periodo di astensione per gravidanza, retribuito al 100%, viene anticipato e/o esteso**

Le attività pericolose, faticose o insalubri sono elencate negli allegati A e B del Dlgs 151/2001

SITUAZIONI DI RISCHIO

Le situazioni di rischio che possono interessare le lavoratrici durante la gravidanza o in allattamento, e che devono essere valutate ai fini dell'astensione dal lavoro di cui si tratta, riguardano **condizioni che non sono legate allo stato di salute della lavoratrice** bensì all'attività lavorativa svolta. I rischi di cui trattasi non dipendono da complicanze della gravidanza o da eventuali problemi di salute post-parto ma esclusivamente dalla mansione lavorativa e dall'ambiente di lavoro della lavoratrice.

SITUAZIONE DI RISCHIO NELLA SCUOLA

Il rischio dipende da un insieme di fattori quali la **mansione lavorativa** e l'**ambiente di lavoro**. Nella scuola i fattori di rischio sono contemplati dal Documento di Valutazione del Rischio - DVR - elaborato ed aggiornato dal Dirigente Scolastico e dal Responsabile Sicurezza, Prevenzione, Protezione - R.S.P.P. - con la partecipazione del Medico Competente.

Il DVR dovrà prevedere anche le casistiche dei rischi legati alla gravidanza ed all'allattamento.

Il Datore di lavoro, una volta individuate le mansioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento dovrà **integrare il documento di valutazione del rischio con l'analisi delle attività incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare.**

Infine **il datore di lavoro è tenuto ad informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 14 novembre 2005 (prot. n. 15) ha specificato che *"tali astensioni possono essere concesse solo dopo valutazioni molto rigorose dei rischi effettivamente presenti nelle varie situazioni lavorative"*.

A tal proposito, si evidenzia come, in sede di sopralluogo ispettivo, debba essere posta particolare attenzione al documento di valutazione dei rischi, che il datore di lavoro è tenuto ad istituire.

DESTINATARI

Tutte le lavoratrici, a seconda delle condizioni ambientali di lavoro, **possono** essere coinvolte da situazioni di rischio.

Nella scuola le figure che possono essere coinvolte sono:

- insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria;
- insegnanti di sostegno (prioritariamente, infanzia e primaria);
- personale ATA

NB. La lavoratrice, consapevole dei proprio diritti e dei rischi per la propria salute e di quella del bambino, **deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro.**

PROFILI DI RISCHIO

Con riferimento ai citati allegati A (elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, ai sensi dell'art.7), B (elenco di agenti e condizioni di lavoro ai sensi dell'art.7) e C (elenco di agenti, processi e condizioni di lavoro ai sensi dell'art.11) del D.Lgs. 151/01, riportiamo i fattori di rischio individuati, *in modo esemplificativo non esaustivo*, dallo stesso Ministero del Lavoro per il settore scuola:

Mansione	Fattore di rischio	Riferimenti al D.Lgs.151/01
<p>Personale docente (prioritariamente docenti di scuola dell'infanzia e primaria)</p> <p>Personale docente di sostegno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sollevamento bambini - Posture incongrue e stazione eretta e prolungata - Stretto contatto e igiene personale dei bambini - Rischio biologico da valutare: <ul style="list-style-type: none"> - assenza di immunizzazione per virus rosolia; - periodi di epidemia - ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali, con rischio di reazioni improvvise e violente 	<p>Allegato A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettere C, F, G, L <p>Allegato B</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettera A <p>Allegato C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettera A
<p>Personale Ausiliario</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) - Uso di scale - Lavori pesanti con movimentazione di carichi 	<p>Allegato A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettere A, C <p>Allegato C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettere A, E, F

Personale Amministrativo	- Posture incongrue per impiego VDT - Archiviazione pratiche (fatica fisica)	Art.17 comma 1 Allegato A - Lettere F, G
---------------------------------	---	--

PERIODI INTERESSATI DAL RISCHIO

Una volta verificata l'esistenza di una situazione di rischio possono essere previste misure per coprire i seguenti periodi (uno solo od entrambi):

- **dall'inizio dello stato di gravidanza fino a due mesi prima del parto** (data di inizio dell'astensione obbligatoria);
- **dai tre mesi dopo il parto** (termine dell'astensione obbligatoria) **fino al settimo mese del nascituro.**

PROCEDURA E

COMPITI DEL DIRIGENTE

Il Dirigente, in qualità di Datore di lavoro valuta i rischi, per la gravidanza e per il periodo post-parto, derivanti dalle attività svolte nell'Istituzione scolastica, individuando i lavori vietati e quelli che richiedono particolari misure.

Il Dirigente Scolastico, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza, **è tenuto:**

- ad allontanare immediatamente la dipendente da una eventuale situazione di rischio, esonerandola da lavori a rischio e/o modificando l'organizzazione del lavoro, ove necessario e ove possibile
- ad assegnare la dipendente ad altra mansione compatibile, ove possibile

NOTA BENE!!!

Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, **il Dirigente informa per iscritto il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro** competente per territorio, **che può disporre l'interdizione dal lavoro** per tutto il periodo della gravidanza e fino al settimo mese del figlio.

Il Dirigente dovrà comunicare alla Direzione Provinciale del lavoro le seguenti informazioni:

- le generalità della lavoratrice
- la sede di lavoro
- la qualifica svolta
- l'orario giornaliero

- la tipologia del rischio al quale la lavoratrice può essere esposta
- l'impossibilità di adibire l'insegnante ad altre mansioni, anche inferiori
- il documento di valutazione del rischio rilasciato ai sensi delle norme sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro

NB. L'ISTANZA DI INTERDIZIONE PUÒ ESSERE PRESENTATA ANCHE DIRETTAMENTE DALLA LAVORATRICE.

La lavoratrice, infatti, munita del certificato predisposto da un medico convenzionato ASL che attesti lo stato di gravidanza, può recarsi direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente per presentare la domanda di astensione.

IL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE

Il Provvedimento è emesso dal Servizio di ispezione del lavoro della DPL entro il termine di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione della documentazione completa.

L'interdizione decorre in ogni caso dalla data del provvedimento emesso dal Servizio ispezione e può essere disposta anche d'ufficio.

I provvedimenti di interdizione anticipata o prorogata disposti dal Servizio ispezione del lavoro sono definitivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI: IL D.LGS. 151/01

Riportiamo, di seguito, gli articoli del T.U. sulla maternità che si riferiscono alla materia trattata.

Art.7 – Lavori vietati

1. *E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.*
2. *Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.*
3. *La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.*
4. *La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.*
5. *La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.*
6. *Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.*
7. *L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.*

Art. 11 - Valutazione dei rischi

1. *Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi*

o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Art. 12 - Conseguenze della valutazione

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. 2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2. 4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

Art.17 – Estensione del divieto

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.

Allegato A

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.